



# COMUNE DI BORGO VALSUGANA

(Provincia di Trento)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4

Adunanza di prima convocazione – seduta pubblica

**OGGETTO:** IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DELLE DEDUZIONI E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2018: RETTIFICA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 61 DEL 20 DICEMBRE 2017.

L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di febbraio, alle ore 18:04, nella sala consiliare situata al primo piano del Municipio, a seguito di regolare convocazione effettuata a norma delle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio comunale.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori:

	Presente	Assente
ARMELLINI STEFANO		Giustificato
BALLISTA FABIO	X	
BETTEGA LUCA	X	
CAMPESTRIN SAMUELE	X	
DALLEDONNE FABIO	X	
DALLEDONNE PAOLO		Giustificato
DANDREA SANDRO	X	
DEANESI EMANUELE	X	
GALVAN ENRICO	X	
NICOLETTI GIACOMO	X	
ORSINGHER ARMANDO	X	
POMPERMAIER FABIO	X	
RIGO LUIGI	X	
ROSSO EDOARDO	X	
SEGNANA MARIAELENA	X	
SEGNANA STEFANIA	X	
STROPPA RINALDO	X	
GALVAN MARCO	X	

Assiste il Segretario Comunale DOTT.SSA COMITE MARIA

Accertata la validità dell'adunanza, il sig. EMANUELE DEANESI, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

*Premesso che:*

gli articoli dall'1 al 14 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, "Disposizioni per l'assestamento del bilancio 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia Autonoma di Trento (legge finanziaria 2015)" hanno istituito, ai sensi dell'art. 80 comma 2 dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige, a decorrere dall'anno 2015, l'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S);

il comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, prevede che ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione il comune determini, anche disgiuntamente e per singole fattispecie, ai sensi degli articoli 5 e 6 della stessa legge provinciale, le aliquote, le deduzioni, le detrazioni e i valori delle aree fabbricabili. In caso di mancata adozione della relativa deliberazione, si applica l'articolo 1 comma 169 della legge n. 296 del 2006;

il comma 3 dell'art. 8 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 stabilisce che, fatto salvo quanto previsto in materia dalla legge provinciale n. 36 del 1993, le delibere in materia di IMIS, comunque denominate, sono adottate prima dell'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario coincidente con il periodo d'imposta cui le deliberazioni stesse si riferiscono. Le deliberazioni adottate dopo l'approvazione del bilancio di previsione trovano applicazione dal periodo d'imposta successivo;

il Consiglio Comunale con deliberazione n. 61 del 20 dicembre 2017 ha confermato, per l'anno d'imposta 2018, le aliquote in vigore per l'anno d'imposta 2017.

Visto l'art. 5 "Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativo all'imposta immobiliare semplice (IMIS)" della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18 "Legge di stabilità provinciale 2018" che recita: "Dopo la lettera b) del comma 6 bis dell'articolo 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono inserite le seguenti:

"b bis) limitatamente ai periodi d'imposta 2018 e 2019, per i fabbricati attribuiti alla categoria catastale D1 la cui rendita catastale è uguale o minore a 75.000 euro l'aliquota è fissata nella misura dello 0,55 per cento;

b ter) limitatamente ai periodi d'imposta 2018 e 2019, per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali D7 e D8 la cui rendita catastale è uguale o minore a 50.000 euro le aliquote sono fissate nella misura dello 0,55 per cento;

b quater) limitatamente ai periodi d'imposta 2018 e 2019, per i fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale l'aliquota è fissata nella misura dello 0,00 per cento;

b quinquies) limitatamente ai periodi di imposta 2018 e 2019, per i fabbricati di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f), la cui rendita catastale è uguale o minore a 25.000 euro, l'aliquota è fissata nella misura dello 0,00 per cento;

b sexies) limitatamente ai periodi d'imposta 2018 e 2019, per i fabbricati di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f bis), l'aliquota è fissata nella misura dello 0,00 per cento."

Visto l'art. 9bis della L.P. n. 36/1993 recita nel modo seguente "Fermo restando il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali previsto dall'ordinamento regionale, gli enti locali possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio, e comunque non oltre il termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, limitatamente:

a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato;

b) ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dell'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa";

Ricordato che con il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2018, sottoscritto in data 10 novembre 2017, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomi Locali hanno condiviso l'opportunità di prorogare il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018 e dei documenti allegati fissandolo in conformità all'eventuale proroga fissata dalla normativa nazionale, e comunque non oltre il 31 marzo 2018;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto di adeguare le aliquote e le deduzioni dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) per l'anno di imposta 2018 a quanto stabilito dall'art. 5 della Legge Provinciale 29 dicembre 2017, n. 18 "Legge di stabilità provinciale 2018", rettificando la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 20 dicembre 2017;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 81 dello stesso Testo Unico, sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa e contabile;

Visto lo Statuto Comunale;

Con n. 10 voti favorevoli, n. 4 voti contrari e 2 astenuti, espressi per alzata di mano, su n. 16 Consiglieri presenti,

### delibera

1. di rettificare nel modo seguente il punto 1) del dispositivo della deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 20 dicembre 2017:

Tipologia	Aliquota
Abitazioni principali, fattispecie assimilate e loro pertinenze:	0,00%;
Abitazioni principali iscritte nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze:	0,35%;
Altri fabbricati abitativi e le relative pertinenze:	0,895%
Fabbricati attribuiti alle categorie catastali A10 e D2:	0,55%
Fabbricati attribuiti alle categorie catastali C1 e C3:	0,55%
Fabbricati attribuiti alle categorie catastali D1, D3, D4, D6, D7, D8, D9 (esclusi i casi sotto indicati):	0,79%
Fabbricati attribuiti alla categoria catastale D1 la cui rendita catastale è uguale o minore a € 75.000,00:	0,55%
Fabbricati attribuiti alle categorie catastali D7 e D8 la cui rendita catastale è uguale o minore a € 50.000,00	0,55%
Fabbricati strumentali all'attività agricola (esclusi i casi sotto indicati):	0,1%
Fabbricati strumentali all'attività agricola (D10) la cui rendita catastale è uguale o minore a € 25.000,00:	0,00%
Aree fabbricabili:	0,895%
Fabbricati destinati e utilizzati a scuola paritaria:	0,00%
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale:	0,00%
Altre categorie catastali ovvero tipologie di fabbricati:	0,895%

2. di dare atto che le aliquote sopra indicate hanno validità a partire dal 1° gennaio 2018;
3. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;
4. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;  
ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:
  - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
  - in alternativa al precedente, ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Emanuele Deanesi

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott.ssa Comite Maria